



Confederazione italiana agricoltori

Seminario nazionale

“Decreto Legislativo n. 99 del 29 Marzo 2004”

Le OP e gli strumenti di regolazione del mercato

Relazione di: Paolo Surace

Roma, 20 Maggio 2004

Osservatorio economico e Ufficio studi - CIA

La revisione della legislazione in materia di OP e interprofessione:

- D.L.vi n.173.98 e n.228.01 (accordi ed organismi interprofessionali);
- D.L.vi n. 228.01 e n.99.04 (organizzazioni dei produttori)

L'intero sistema è regolato in modo frammentario e insufficiente.

E' necessario:

- non procedere per parti separate;
- un testo organico sul complesso della materia.

L'occasione:

- riapertura dei termini della legge delega.

Nella PAC riformata,nuove motivazioni al rilancio dell'interprofessione.

Gli organismi interprofessionali

La sede delle **relazioni di filiera**:

- “contratti di filiera”
 - accordi interprofessionali
 - sistemi di tracciabilità volontaria
 - promozione dei prodotti
- Non sono “tavoli di concertazione”
 - Costituite dalle Organizzazioni nazionali che condividono un progetto
 - Sono dotate di una struttura con personalità giuridica

È una società mista con un capitale di 152.500 euro così ripartiti:

- agenzie governative	31,0%
- organizzazioni agricole	10,9%
- organizzazioni industriali	11,9%
- associazioni cooperative	0,3%
- interprofessioni	43,2%

Il processo decisionale e le delibere obbligatorie.

- **decisioni delle organizzazioni di produttori**
- **deliberazioni di organismi interprofessionali**
- **accordi interprofessionali**
- **deliberazioni di Consorzi di tutela**

Il processo decisionale

- a. “un piano di miglioramento della qualità dei prodotti avente come conseguenza diretta una **limitazione del volume di offerta**”
- b. disposizioni che **limitano la produzione** in caso di temporaneo squilibrio di mercato”

Adottate all'unanimità dagli associati e autorizzate dal Ministero

- c. la costituzione di fondi e l'imposizione di regole e contributi obbligatori per tutti i soci
Adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati e approvate dal Ministero

Le delibere possono essere estese **erga omnes** se l'interprofessione “**dimostra** di controllare almeno il 75% della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale”

Le delibere e gli agricoltori

D.L.vo n.99.04:

Alle OP si estendono le norme generali: **le delibere sono adottate con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati**

- Non basta la maggioranza qualificata dei presenti.
- È necessaria la maggioranza qualificata dei soci.
- **“Inchiesta pubblica” o “referendum” tra gli agricoltori.**

La legge dovrà disciplinare:

- le procedure di consultazione dei produttori associati;
- le istanze di conciliazione.

I consorzi di tutela

Possono adottare un “piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta” .

Rientrano a pieno titolo nel “sistema interprofessionale”.

- Ricondotti, alle regole delle interprofessioni;
- Presenza paritaria, **negli organi**, di tutte le rappresentanze;
- Attività di controllo e strategie di marketing;
- Massa critica di prodotto: superare la regola un solo Consorzio per prodotto.

Fondi interprofessionali e contributi associativi

D.L.vo n.99.04:

“...con decreto del MIPAF **possono** essere fissate le modalità con le quali le OP **possono** richiedere ai produttori un contributo destinato agli scopi istituzionali”.

Quali modalità?

- Contributi associativi: statuti e trattenute sul prezzo del prodotto conferito (vendita diretta).
- Fondi interprofessionali. deliberati con la maggioranza dell'85% degli associati.

Ma il vero problema è trasferire l'obbligo alle imprese aderenti.

I contributi di adesione e per la costituzione dei fondi interprofessionali, una volta autorizzati, possono essere riscossi applicando le disposizioni delle imposte dirette (le c.d. tasse parafiscali)

Gli accordi interprofessionali

Contenuti:

- quantità e qualità dell'offerta;
- condizioni generali di produzione e vendita;
- le modalità di fissazione dei prezzi di cessione;
- l'obbligo reciproco di acquistare o vendere il prodotto oggetto dell'accordo tramite un contratto;
- sanzioni.

La sede naturale dell'accordo è l'interprofessione

Le organizzazioni di produttori

D.Lvo n.228.01 e D.L.vo n.99.04

➤ **Compiti (principali):**

- Commercializzare la produzione degli associati.
- Assicurare la trasparenza dei rapporti economici.
- Adottare processi di **tracciabilità obbligatoria**.

➤ **Forma giuridica:**

- Società di capitali.
- Società cooperativa e loro consorzi.
- Consorzi con attività esterne o società consortili.

➤ **Requisiti per ottenere il riconoscimento (norma generale):**

- Numero minimo di produttori: differenziato per settori (mediamente 50).
- Volume di produzione commercializzata: **3%** della produzione della Regione e **almeno il 75%** della produzione di ciascun associato, con deroga fino al 31.12.04.

Questioni aperte

Uno strabismo del legislatore?

discipline



commercializzazione

Chi rappresenta
i produttori in un Interprofessione...
...e in un Consorzio di tutela?

Chi organizza un sistema
di tracciabilità?

Chi organizza i programmi
di qualità della PAC?

L'Unione?

Un soggetto ad ampia
base sociale
Quindi rappresentativo

Ecco perché il pluralismo delle forme giuridiche